



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **21 maggio 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dottoressa Fabiana Natale e della dottoressa Antonella Martufi, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della **KELLY Services spa**, per l'accesso allo strumento della **CIG in Deroga**, ai sensi della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012).

Sono presenti:

- Per la Società, Stefano Giorgetti e Rosario Salimbene di Assolavoro;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Flora Carlini;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per FISASCAT CISL, per UILTuCS UIL, per le REGIONI LOMBARDIA, LAZIO, LIGURA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, PIEMONTE e VENETO benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società svolge attività di servizi nella specie di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, ricerca, selezione e formazione del personale ed è inquadrata, ai fini INPS, nel Settore Servizi, con un organico complessivo di n.126 dipendenti;
- con nota del 17.4.2012 (Prot.n.8750 del 17.4.2012), la Società ha presentato istanza per l'esame congiunto della situazione occupazionale al fine della concessione di un periodo di CIG in Deroga per circa 7 mesi e, pertanto, con nota del 23.4.2012 (Prot. 9212) questo Ministero ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso dell'incontro, la Società ha fatto presente che l'attività ha subito una forte contrazione determinata dal calo della richiesta pari a circa il 10% rispetto all'anno precedente e che tale riduzione di attività è omogenea su tutte le Regioni interessate dalla richiesta di CIG. Le Parti concordano, pertanto, sulla necessità di attivare la CIG in deroga per salvaguardare l'occupazione ed evitare di disperdere la professionalità dei lavoratori. Le Parti ribadiscono, come convenuto nel

verbale di accordo sindacale del 10.5.2012, che qualora la situazione aziendale dovesse ulteriormente aggravarsi, faranno ricorso in esito al periodo di Cassa integrazione, di cui al presente verbale, come strumento di gestione non traumatica delle eccedenze, al Contratto di Solidarietà.

- pertanto, all'esito dell'incontro odierno, le Parti concordano di chiedere l'accesso alla CIG in deroga per n.117 lavoratori, su 126 unità in forza alla data odierna, ad esclusione di n.5 dirigenti, di n.2 apprendisti – per i quali le parti concordano di non ricorrere alla CIG in deroga – e di ulteriori n.2 lavoratori, che per esigenze organizzative svolgono la prestazione presso il cliente finale con carattere di infungibilità.

CONSIDERATA

La Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art.33, co.21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni e detta le condizioni per la concessione dei periodi di CIG in deroga.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza di **concessione** del trattamento di **CIG in deroga**, ai sensi della normativa suindicata, **per il numero complessivo di 117 lavoratori**, che saranno collocati in CIG con riduzione oraria massima del 20% dell'orario contrattuale settimanale su base verticale - equamente riproporzionata tra i lavoratori - come di seguito specificato:

A. con decorrenza dal 22.5.2012 e sino al 31.12.2012:

- **Regione Lombardia** – n.55 lavoratori, di cui n.2 *part time* al 75%, n.53 presso la sede di Milano e n.2 presso la sede di Varese;
- **Regione Liguria** – n.3 lavoratori presso la sede di Genova;
- **Regione Piemonte** n.7 lavoratori, di cui un *part time* al 75% - n.5 presso la sede di Torino e n.2 presso la sede di Borgomanero (No);
- **Regione Toscana** - n.4 lavoratori, di cui n.2 presso la sede di Firenze e n.2 presso la sede di Pisa



- **Regione Veneto - n.19** lavoratori, di cui 3 *part time* al 75% - n.2 presso la sede di Cittadella (Pd) e n.9 presso le sedi della Provincia di Treviso e n.8 presso le sedi della Provincia di Vicenza;
- **Regione Emilia Romagna - n.13** lavoratori di cui n.4 presso la sede di Bologna, di cui un *part time* al 50% e n.2 presso la sede di Ferrara, n.4 presso le sedi della Provincia di Modena, n.1 presso la sede di Parma e n.2 presso la sede di Piacenza;
- **Regione Lazio** - n.13 lavoratori applicati presso la sede di Roma, di cui un *part time* al 50% e un *part time* al 75%.

B. n. 2 lavoratori della sede di Genova e della sede di Pisa con decorrenza dal 19.6.2012 e sino al 31.12.2012.

C. n. 1 lavoratore della sede di Treviso con decorrenza dal 1.6.2012 e sino al 31.12.2012.

2. Le Parti concordano di incontrarsi per la verifica dell'andamento della Cassa, in sede nazionale con cadenza trimestrale ed in sede territoriale su richiesta di una delle parti.
3. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, stante l'impossibilità ad anticipare il pagamento per la descritta situazione economica.
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che, tale elenco, dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e, comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.